Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso

Area II

Campobasso, *data del protocollo*

- Ai Signori SINDACI
- Ai Signori SEGRETARI comunali
- Ai Signori RESPONSABILI degli Uffici elettorali

dei Comuni della provincia
LORO SEDI

- Ai Signori Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali
LORO SEDI

e, per conoscenza

- Al Signor PRESIDENTE della Giunta Regionale del Molise
CAMPOBASSO

- Alla Prefettura di
ISERNIA

- **AI MINISTERO DELL'INTERNO**
Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
ROMA

OGGETTO: Elezioni regionali di domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023. Adempimenti preparatori del procedimento elettorale.

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali regionali di domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023, si richiamano i vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale di prevalente competenza di codeste amministrazioni.

A) *Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi (art. 33, primo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)*

Al fine di garantire la piena funzionalità dei seggi, in ciascun comune il Sindaco o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, deve accertare tempestivamente l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

L'urna da usare deve essere di cartone di colore chiaro e, ai lati della stessa deve provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di un'etichetta autoadesiva che recherà la dicitura "Elezioni Regionali" e che avrà una cornice dello stesso colore della scheda di votazione.

Prefettura Campobasso - Area II - Prot. Uscita N.0034074 del 17/05/2023

B) ***Nomina dei presidenti di seggio (art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1, comma 400, lett. i, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)***

Come è noto, i Presidenti delle Corti d'appello, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi **entro venerdì 26 maggio 2023**, procedono alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione fra gli iscritti all'albo di cui all'art. 1 della legge n. 53 del 21 marzo 1990, designando ove possibile coloro che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo ufficio elettorale.

Conseguentemente, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi **entro lunedì 5 giugno 2023,** i Presidenti delle Corti d'appello trasmettono ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

C) ***Nomina degli scrutatori e relativo manifesto (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)***

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 31 maggio e lunedì 5 giugno 2023,** la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:
1) alla nomina di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari a quattro per ogni sezione elettorale del Comune;
2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online* e per la predisposizione dei quantitativi da stampare ed affiggere in luoghi pubblici, si trasmette il file in formato *word* del modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori.

Il sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione,** cioè **non oltre sabato 10 giugno 2023.**

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione,** e quindi **non oltre giovedì 22 giugno 2023.**

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. n. 570/1960.

D) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione*(art. 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)*

Le disposizioni sul voto domiciliare sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei

disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 maggio e lunedì 5 giugno 2023.

Tale ultimo termine (5 giugno), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune stesso che deve provvedere alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

E) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni regionali

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni regionali, gli uffici dei comuni dovranno rimanere aperti ininterrottamente **venerdì 26 e sabato 27 maggio 2023,** negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 26 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 27 maggio), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 maggio,** in orari da pubblicizzare adeguatamente.

F) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni regionali, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Per ogni altro aspetto si richiama la pubblicazione della Regione Molise, concernente *"Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali"*, rinvenibile sul sito internet della Regione Molise.

G) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, codesti Comuni dovranno provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, si dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti ed in particolare a coloro che alla data del 25 giugno 2023 (primo giorno di votazione) avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che non si ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa.

In caso di smarrimento o furto della tessera, si potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Con l'occasione, si richiamano i contenuti della lettera n. 20220 del 27 marzo scorso, con cui si è informato che con decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo scorso, sono stati sostituiti i modelli di tessera elettorale personale riportati nelle Tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, nelle more della stampa e distribuzione delle nuove tessere elettorali, si segnala ulteriormente l'opportunità che codesti Comuni continuino ad utilizzare i modelli di tessera ancora in giacenza, provvedendo ad obliterare, con le modalità ritenute più opportune, e senza nuovi oneri (es. con timbro, stampigliatura o anche con mera cancellazione a mano), l'avvertenza non più attuale contenuta nella 1a parte dei modelli di tessera di cui alle anzidette tabelle A, B e C, concernente il requisito del 25° anno di età per l'elezione del Senato della Repubblica soppresso dalla legge costituzionale n. 1/2021 di modifica dell'art. 58 della Costituzione.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nei giorni della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

H) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:
- nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 22 a sabato 23 giugno 2023), dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni della votazione (domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.

Vorranno codesti Comuni valutare l'opportunità di adottare, nei periodi indicati, opportune misure organizzative volte a potenziare e ad ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Vorranno codesti Comuni altresì adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

I) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili

A tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma I, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungi mento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere nel proprio comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. I della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 41 del D.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Inoltre, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del D.P.R. n. 570/1960, dovrà essere destinata agli elettori diversamente abili.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sui contenuti e gli adempimenti si qui richiamati.

IL VICE PREFETTO VICARIO
Nuzzolo

EA